



# Regolamento di previdenza.

Gennaio 2022

Avanea Cassa pensioni

Merkurstrasse 3 8820 Wädenswil

# Sommario

Sommario		2					
I. Disposizio	ni generali	4					
Art. 1	Nome e scopo	4					
Art. 2	Contratti di affiliazione	4					
Art. 3	Ambito di applicazione e relazione con la LPP	4					
Art. 4 Responsabilità							
Art. 5 Persone assicurate							
Art. 6							
Art. 7	Esame dello stato di salute, riserve di prestazioni						
Art. 8	Fine del rapporto di previdenza	6					
Art. 9	Proroga facoltativa della previdenza per i dipendenti del settore dell'edilizia	_					
A . 10	principale (Fondazione FAR)						
Art. 10	Definizioni del salario, previdenza facoltativa						
Art. 11	Unione domestica registrata						
Art. 12	Obbligo d'informazione e di notifica	8					
II. Prestazior	ni	9					
Art. 13	Accrediti di vecchiaia e avere di vecchiaia	9					
Art. 14	Età di pensionamento	9					
Art. 15	Prestazioni di vecchiaia						
Art. 16	Rendita di vecchiaia potenziale						
Art. 17	Pensionamento anticipato, riscatto della riduzione della rendita	10					
Art. 18	Pensionamento posticipato	10					
Art. 19	Prestazione sotto forma di capitale						
Art. 20	Rendita ponte AVS						
Art. 21	Rendita per figli di pensionato						
Art. 22	Rendita d'invalidità						
Art. 23	Proroga d'assicurazione provvisoria secondo art. 26a LPP						
Art. 24	Esonero dal pagamento dei contributi						
Art. 25	Rendita per figli d'invalido						
Art. 26	Condizioni generali per prestazioni di decesso						
Art. 27	Rendita per il coniuge superstite						
Art. 28	Rendita partner convivente						
	Rendita per partner divorziati						
	Rendita per orfani						
Art. 31	Rendita di assistenza ad orfani						
Art. 32	Capitale di decesso / Versamento dell'avere di vecchiaia	15					
	Capitale di decesso supplementare						
III. Disposizi	oni comuni per le prestazioni	17					
Art. 34	Concomitanza di prestazioni in caso d'invalidità e decesso	17					
Art. 35	Surrogazione	18					
Art. 36	Restituzione delle prestazioni	18					
Art. 37	Adeguamenti al rincaro	18					
Art. 38	Prova di diritto alle prestazioni						
Art. 39	Versamento delle prestazioni	19					

IV.	Prestazioni d'uscita				
	Art. 40	Scadenza della prestazione d'uscita	20		
	Art. 41	Ammontare della prestazione d'uscita	20		
	Art. 42	Utilizzazione della prestazione d'uscita	20		
V.	Divorzio e finanziamento della proprietà d'abitazioni				
		Divorzio			
		Promozione della proprietà abitativa			
		Restituzione di prelievi anticipati			
VI. I	- inanzian	nento	25		
	Art. 46	Obbligo di versamento dei contributi	25		
		Contributi			
	Art. 48	Prestazione d'entrata, acquisto	26		
		Tassi d'interesse			
VII.	Organizz	zazione	27		
	Art. 50	Consiglio di fondazione	27		
	Art. 51	Commissione di previdenza del personale			
	Art. 52	Assemblea dei delegati			
	Art. 53	Direzione amministrativa	27		
	Art. 54	Organo di revisione, esperto	27		
	Art. 55	Obbligo del segreto professionale	27		
	Art. 56	Protezione dei dati	27		
	Art. 57	Informazione			
	Art. 56	Riserve di fluttuazione e riserve tecniche	28		
	Art. 59	Fondi liberi			
	Art. 60	Riserve dei contributi del datore di lavoro			
	Art. 61	Misure in caso di copertura insufficiente			
	Art. 62	Liquidazione parziale	29		
VIII.	Disposiz	zioni finali	30		
	Art. 63	Foro giuridico	30		
	Art. 64	Cessione e costituzione in pegno	30		
	Art. 65	Prescrizione	30		
	Art. 66 [	Disposizione transitoria per le rendite AI in vigore il 31.12.2021	30		
	Art. 67	Lacune del regolamento	30		
	Art. 68	Entrata in vigore, modifiche	30		
Alle	gato I al	Regolamento di previdenza	31		
		a di conversione per la rendita di vecchiaia			
Alle	gato II a	l Regolamento di previdenza	32		
	_	facoltativa dell'assicurazione secondo l'art. 47a LPP	32		

In caso di divergenze giuridiche tra il testo originale e la traduzione in italiano prevale il testo in lingua tedesca.

## I. Disposizioni generali

## Art. 1 Nome e scopo

- 1 Avanea Cassa pensioni (di seguito denominata Fondazione) è una fondazione di previdenza registrata che persegue lo scopo di proteggere i dipendenti di istituzioni ed aziende, con le quali essa ha stipulato un contratto di affiliazione, contro le conseguenze economiche dovute a vecchiaia, decesso e invalidità secondo la Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).
- 2 Il presente regolamento, unitamente al relativo piano di previdenza (parte integrante del regolamento), definisce i diritti e gli obblighi dei beneficiari della Fondazione.
- 3 La Fondazione persegue l'attuazione della previdenza obbligatoria e supplementare secondo il primato dei contributi. Essa è iscritta nel registro per la previdenza professionale del Canton Zurigo.

#### Art. 2 Contratti di affiliazione

- 1 I diritti e gli obblighi del datore di lavoro sono regolati nei contratti di affiliazione, unitamente ai relativi piani di previdenza. Sono riservate eventuali disposizioni regolamentari e legali che dispongono diversamente.
- 2 La Fondazione gestisce per ogni datore di lavoro affiliato un ente di previdenza.
- 3 A livello contabile ogni ente di previdenza è gestito in modo separato, qualora richiesto ai fini della verifica dell'adempimento delle disposizioni legali come pure per esporre eventuali fondi speciali apportati.
- 4 I fondi speciali, come riserve contributi del datore di lavoro o fondi liberi, sono utilizzati esclusivamente a beneficio del relativo datore di lavoro e delle persone assicurate.

## Art. 3 Ambito di applicazione e relazione con la LPP

- 1 Il presente regolamento è valido per tutti i rapporti di previdenza e le prestazioni di previdenza della Fondazione.
- 2 Le prestazioni ed i contributi sono definiti per ogni ente di previdenza nei relativi piani di previdenza.
- 3 La Fondazione garantisce, nell'ambito della previdenza obbligatoria, le prestazioni minime valide ai sensi della LPP.
- 4 La fondazione è affiliata al Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 57 LPP.

## Art. 4 Responsabilità

La Fondazione declina la responsabilità per tutte le conseguenze che derivano dalla mancata osservanza degli obblighi dei datori di lavoro affiliati o delle persone assicurate. Essa riserva il diritto di richiedere il risarcimento di eventuali danni derivanti e la restituzione di prestazioni indebitamente versate.

#### Art. 5 Persone assicurate

- 1 Sono assicurate presso la Fondazione tutti i dipendenti dei datori di lavoro affiliati, che adempiono le condizioni per l'ammissione definite nel piano di previdenza, con riserva delle eccezioni secondo cpv. 5.
- 2 Le persone che alla data d'inizio del rapporto di previdenza con la Fondazione sono parzialmente inabili al lavoro sono assicurate esclusivamente per la parte corrispondente all'abilità lavorativa.
- 3 Le persone che lavorano contemporaneamente anche per altri datori di lavoro che non hanno stipulato una convenzione di affiliazione con la Fondazione, possono farsi assicurare anche per il reddito derivante da tali rapporti di lavoro, previo consenso scritto da parte dei relativi datori di lavoro.
- 4 Le persone non tenute ad assicurarsi obbligatoriamente alla Fondazione, ma che svolgono un'attività dirigenziale in un'altra azienda affiliata alla fondazione (membri del consiglio d'amministrazione, ecc.) possono essere assicurate nella Fondazione, su richiesta della Commissione di previdenza del personale, alle medesime condizioni dei dipendenti se adempiono le altre condizioni del presente regolamento.
- 5 Non sono assicurati:
  - dipendenti che hanno già raggiunto o superato l'età di pensionamento ordinario
  - dipendenti con un contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di tre mesi. Qualora il rapporto di lavoro è prolungato senza interruzione, il dipendente è assicurato dal momento in cui è convenuta la proroga del rapporto di lavoro. Se il rapporto di lavoro consiste in diversi impieghi consecutivi presso il medesimo datore di lavoro o rapporti di lavoro conferiti da un'azienda mandataria che superano complessivamente i tre mesi, senza interruzioni superiori a tre mesi, il dipendente è assicurato a partire dal quarto mese lavorativo. Tuttavia, se, prima dell'inizio del rapporto di lavoro o dell'impiego, è convenuta una durata di lavoro complessiva superiore a tre mesi, il dipendente è assicurato dall'inizio del rapporto di lavoro
  - persone invalide almeno al 70 percento ai sensi dell'Assicurazione federale invalidità (AI), così come persone che mantengono provvisoriamente la copertura assicurativa presso un altro istituto di previdenza nell'ambito dell'art. 26a LPP
  - persone che non sono o che presumibilmente non saranno occupati in modo permanente in Svizzera e che sono già sufficientemente assicurate all'estero, a condizione che richiedano l'esonero dall'affiliazione.

## Art. 6 Inizio della previdenza

Il rapporto di previdenza inizia con l'affiliazione del datore di lavoro alla Fondazione, rispettivamente il giorno in cui il dipendente inizia o avrebbe dovuto iniziare l'attività lavorativa secondo il contratto di lavoro presso un datore di lavoro affiliato alla Fondazione. Al più tardi, tuttavia, dal momento in cui il dipendente intraprende il tragitto verso il posto di lavoro o il giorno in cui sono adempiute le condizioni per l'affiliazione definite nel piano di previdenza.

## Art. 7 Esame dello stato di salute, riserve di prestazioni

- 1 Per nuove entrate o aumenti delle prestazioni previdenziali la Fondazione può subordinare la copertura assicurativa ad un esame preliminare sullo stato di salute. Le persone assicurate sono tenute a rispondere in modo veritiero al questionario sullo stato di salute della Fondazione. La Fondazione, come pure la compagnia di riassicurazione, possono richiedere ulteriori informazioni o ordinare una visita presso un medico di fiducia a proprie spese.
- 2 Sulla base delle informazioni sullo stato di salute fornite dalla persona da assicurare, la Fondazione può limitare le prestazioni sovra obbligatorie secondo le disposizioni di legge.

- 3 Un'eventuale riserva di prestazioni è comunicata tramite lettera raccomandata entro tre mesi dalla presentazione dei documenti necessari al fine di tale decisione.
- 4 La riserva di prestazioni ha una durata massima di cinque anni dall'inizio del rapporto di previdenza o dall'aumento delle prestazioni previdenziali.
- 5 Se durante il periodo della riserva subentra un caso di prestazione di rischio che è imputabile totalmente o parzialmente alle cause della riserva, le prestazioni versate immediatamente o successivamente sono limitate alle prestazioni minime LPP.
- 6 Tale limitazione è valida fino al termine dell'obbligo di prestazione derivante dal relativo rischio assicurato e quindi anche oltre la durata della clausola di riserva per lo stato di salute.
- 7 Qualora una prestazione di rischio subentra prima della conclusione dell'esame dello stato di salute, la Fondazione può limitare a vita eventuali prestazioni di rischio secondo le prestazioni minime LPP, se le cause derivano da malattie o conseguenze di infortuni di cui la persona assicurata soffriva già in precedenza o di cui risulta essere cagionevole a causa di mali preesistenti.
- 8 Qualora all'inizio della copertura assicurativa la persona assicurata non sia completamente abile al lavoro e la causa dell'incapacità lavorativa porti all'invalidità o ad un aumento del grado di invalidità o al decesso, non sussiste alcun diritto alle prestazioni in base al presente regolamento.
- 9 In caso di reticenza su problemi alla salute preesistenti da parte della persona assicurata o in caso di risposte false o incomplete al questionario sullo stato di salute, la Fondazione ha la facoltà di disdire la previdenza per la parte sovra obbligatoria e limitare a vita le prestazioni previdenziali secondo le disposizioni minime legali LPP. Il diritto di disdetta è valido per un periodo di sei mesi dalla data in cui è stata accertata la reticenza.
- 10 Sulle prestazioni di libero passaggio apportate ed i relativi diritti di prestazioni già acquisiti non è posta alcuna riserva.

## Art. 8 Fine del rapporto di previdenza

- 1 Il rapporto di previdenza termina con lo scioglimento del rapporto di lavoro presso il datore di lavoro affiliato, della convenzione d'affiliazione oppure qualora le condizioni per l'affiliazione non siano più adempiute, a condizione che non sia subentrato un diritto a prestazioni di vecchiaia, invalidità o decesso.
- 2 In caso d'invalidità parziale e scioglimento del rapporto di lavoro la previdenza cessa per la parte restante della capacità lucrativa.
- 3 Dopo la fine del rapporto di previdenza il dipendente rimane assicurato contro i rischi d'invalidità e decesso durante i 30 giorni che seguono la data dello scioglimento del rapporto di previdenza a condizione che la persona assicurata non abbia iniziato un nuovo rapporto di previdenza attraverso un nuovo datore di lavoro.
- 4 Le persone assicurate uscenti, in accordo con il datore di lavoro, possono mantenere il rapporto di previdenza completo o esclusivamente la previdenza per la vecchiaia durante un periodo massimo di due anni. I relativi contributi e costi sono conteggiati al datore di lavoro affiliato, ma interamente a carico della persona assicurata.
- 5 Gli assicurati che escono dall'assicurazione obbligatoria dopo il 58° anno di età a causa della cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, possono richiedere di mantenere la copertura assicurativa a proprie spese. I requisiti e i termini delle prestazioni e del finanziamento sono indicati nell'allegato II "Proroga facolativa dell'assicurazione l'art. 47a LPP".

# Art. 9 Proroga facoltativa della previdenza per i dipendenti del settore dell'edilizia principale (Fondazione FAR)

- 1 Le persone assicurate che escono dall'assicurazione obbligatoria, poiché percepiscono una rendita ponte dalla Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (Fondazione FAR), possono mantenere durante il periodo della rendita ponte FAR la previdenza presso la Fondazione.
- 2 La previdenza comprende esclusivamente l'assicurazione di risparmio attraverso contributi di risparmio annui, versati dalla Fondazione FAR. I contributi di risparmio annui sono versati come versamenti unici sul conto di vecchiaia della persona assicurata. Su richiesta della persona assicurata può essere mantenuta anche la copertura per i rischi sulla base delle prestazioni finora in vigore.
- 3 Il mantenimento dell'assicurazione esclude il pensionamento anticipato secondo l'art. 14 cpv. 2 del presente regolamento.
- 4 La richiesta di mantenimento della previdenza presso la Fondazione deve essere comunicata al più tardi 30 giorni prima dell'inizio del versamento della rendita ponte FAR.
- 5 Per tutti gli altri aspetti valgono il piano di previdenza e, per analogia, le altre disposizioni regolamentari della Fondazione.
- 6 L'affiliazione dell'ex datore di lavoro a un nuovo istituto di previdenza comporta la cessazione della proroga d'assicurazione al momento del trasferimento delle persone assicurate nello stesso collettivo sulla base di un rapporto di lavoro esistente. La proroga d'assicurazione viene trasferita al nuovo istituto di previdenza.

### Art. 10 Definizioni del salario, previdenza facoltativa

- 1 Il salario annuo computabile ai fini del rapporto di previdenza è comunicato dal datore di lavoro e stabilito su base annua secondo le norme dell'AVS.
- 2 Eventuali parti di salario versate occasionalmente (indennità di partenza, bonus, gratifiche, premi di fedeltà e per prestazioni, premi per miglioramenti o altre prestazioni simili versate dal datore di lavoro) nell'ambito delle disposizioni di legge non sono computate. Eventuali eccezioni possono essere definite nel piano di previdenza.
- 3 Il salario annuo computabile è determinato su base annua. In caso di inizio dell'attività lucrativa nel corso dell'anno, il salario computabile è definito per un anno intero.
- 4 In caso di forte oscillazione del reddito, il salario annuo computabile può essere calcolato in base alla somma di salario percepita negli ultimi dodici mesi, rispettivamente in base alla media del salario annuo valevole nel ramo professionale.
- 5 I salari determinanti ai fini della previdenza rischio e vecchiaia (risparmio) sono definiti nel piano di previdenza.
- 6 Eventuali modifiche di salario superiori al dieci percento definite nel corso dell'anno, devono essere comunicate tempestivamente dal datore di lavoro. Modifiche di salario inferiori al dieci percento possono essere notificate dal datore di lavoro a titolo facoltativo.
- 7 Se il salario annuo computabile di una persona assicurata si riduce temporaneamente in seguito a malattia, infortunio, servizio militare, maternità, paternità o per altri motivi simili, il salario annuo comunicato rimane in vigore. La persona assicurate può richiederne tuttavia la riduzione.
- 8 Qualora una persona assicurata diventa invalida almeno al 25 percento la sua previdenza è suddivisa, in base al grado d'invalidità, in una parte attiva e una passiva. Per la parte attiva, i salari annui sono determinati in base ai cpv. 1 fino a 5. Per la parte passiva rimangono determinanti i salari annui in vigore fino all'evento assicurato.

- 9 Per le persone assicurate che sono inabili al lavoro ai sensi dell'Al da un minimo del 25% a un massimo del 69%, gli importi limite sono determinati in funzione del grado di capacità di guadagno residua.
- 10 Persone assicurate, il cui rapporto di lavoro è interrotto per un congedo non pagato o per altri motivi possono, in accordo con il datore di lavoro, mantenere il rapporto di previdenza con la Fondazione, per l'intera previdenza o esclusivamente per le prestazioni rischio per un periodo concordato della durata massima di due anni. Durante tale periodo, la Fondazione ha diritto ai relativi contributi di previdenza.
- 11 Persone assicurate, il cui salario annuo dopo il 58esimo anno di età è ridotto al massimo della metà, hanno la possibilità di mantenere la propria previdenza con il salario annuo computabile precedente. Il mantenimento dell'assicurazione con il salario annuo computabile precedente è possibile esclusivamente per quella parte di previdenza per la quale non sono percepite prestazioni di vecchiaia ed al massimo fino all'età ordinaria di pensionamento. Per la differenza tra il salario annuo computabile precedente ed il nuovo salario annuo computabile deve provvedere la persona assicurata, sia per i contributi del dipendente, sia del datore di lavoro. Il datore di lavoro può partecipare al finanziamento a titolo facoltativo. Le disposizioni relative all'adeguatezza di cui art. 1a-1h OPP2 devono essere rispettate.

## Art. 11 Unione domestica registrata

- 1 I partner registrati, ai sensi della LUD e nell'ambito del presente regolamento, sono equiparati alle persone coniugate. Essi hanno i medesimi diritti e doveri come le persone coniugate.
- 2 In caso di decesso di una persona assicurata, il partner registrato è equiparato al coniuge.
- 3 Lo scioglimento giudiziale dell'unione registrata è equiparato al divorzio.

## Art. 12 Obbligo d'informazione e di notifica

- 1 I datori di lavoro affiliati, le persone assicurate ed i beneficiari di prestazioni sono obbligati a comunicare alla Fondazione tutte le informazioni e a produrre le prove necessarie per la gestione dei rapporti assicurativi. Esse comprendono in particolare: notifiche d'entrata, inizio d'incapacità al lavoro, notifiche durante l'erogazione di prestazioni, decesso, modifica dello stato civile e notifiche d'uscita.
- 2 Su richiesta della Fondazione, i beneficiari di rendite devono presentare, a proprie spese, un certificato di vita e/o un certificato di stato civile.
- 3 I beneficiari di rendite per figli o per orfani che fanno valere il diritto al versamento di una rendita dopo il 18esimo anno di età, devono presentare una conferma dell'istituto di formazione che certifichi il genere e la durata della formazione.
- 4 In osservanza delle prestazioni minime LPP, la Fondazione ha il diritto di rifiutare o sospendere il versamento delle prestazioni in caso di inosservanza o adempimento incompleto degli obblighi di informazione e notifica, in caso di rifiuto di richiesta di visione degli atti o in caso di rifiuto da parte della persona assicurata di visite mediche fiduciarie per motivi ad essa imputabili.
- 5 Le persone che trascurano l'obbligo di manutenzione ai sensi dell'art. 40 LPP, dell'art. 24fbis LFLP e degli artt. 5, 13 e 14 dell'Ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc) possono essere denunciate alla Fondazione dai relativi uffici specializzati incaricati dell'assistenza all'incasso. In questi casi, la Fondazione è tenuta a informare immediatamente gli uffici specializzati non appena gli averi di previdenza devono essere versati o costituiti in pegno o realizzati.

## II. Prestazioni

#### Art. 13 Accrediti di vecchiaia e avere di vecchiaia

- 1 Per ogni persona assicurata ai fini del finanziamento delle prestazioni di vecchiaia è gestito un conto di vecchiaia.
- 2 Sul conto di vecchiaia sono accreditati:
  - accrediti di vecchiaia annui
  - prestazioni di libero passaggio trasferite da precedenti rapporti di lavoro
  - somme d'acquisto di prestazioni, versamenti unici in seguito a divorzio, rimborsi di prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni,
  - i contributi che sono stati trasferiti in relazione ad un conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio secondo art. 22c cpv. 2 LFLP
  - il versamento della liquidazione in capitale relativa ad una decisione di divorzio secondo art.
    124e cpv. 1 CCS e art. 124d CCS
  - versamenti unici del datore di lavoro
  - accrediti supplementari decisi dalla Commissione di previdenza del personale rispettivamente dal Consiglio di fondazione, ripartizioni di fondi liberi, ecc.
  - interessi.
- 3 L'avere di vecchiaia è ridotto nei casi di:
  - prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni
  - versamenti parziali in seguito a divorzio
  - altri versamenti (parziali) dell'avere di vecchiaia.
- 4 La somma degli importi relativi ai cpv. 2 e 3 costituisce l'avere di vecchiaia.
- 5 L'ammontare degli accrediti di vecchiaia è stabilito nel piano di previdenza.
- 6 Alla fine di ogni anno, la Fondazione accredita al conto di vecchiaia individuale:
  - l'interesse annuo maturato calcolato in base al saldo del conto di vecchiaia alla fine dell'anno precedente
  - gli accrediti di vecchiaia versati nel corso dell'anno corrente
- 7 In caso di apporto di una prestazione di libero passaggio, richiesta di prelievo anticipato, qualora si verifica un evento assicurato o in caso di uscita della persona assicurata, il tasso d'interesse è calcolato posticipatamente pro rata temporis.
- 8 Il Consiglio di fondazione decide annualmente, sulla base delle possibilità finanziare dei relativi modelli di investimento, una eventuale remunerazione supplementare degli averi di vecchiaia delle persone assicurate attive. Ad essa hanno diritto tutte le persone assicurate attive il 30 dicembre come pure gli assicurati esenti da contributi.

## Art. 14 Età di pensionamento

- 1 L'età di pensionamento ordinario corrisponde a quella dell'AVS.
- 2 Il pensionamento anticipato è possibile a partire dal 58esimo anno di età.
- 3 Il pensionamento può essere posticipato al massimo fino al compimento del 70esimo anno di età.
- 4 Il pensionamento ha effetto dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento o dell'età stabilita per il pensionamento anticipato o posticipato.
- 5 Il diritto alle prestazioni di vecchiaia inizia il primo giorno del mese successivo alla cessazione dell'attività lavorativa.

#### Art. 15 Prestazioni di vecchiaia

- 1 Dal raggiungimento dell'età minima di pensionamento, la persona assicurata ha diritto alle prestazioni di vecchiaia, a condizione che l'attività lucrativa finora esercitata termini totalmente o parzialmente. Rimane riservata la proroga facoltativa dell'assicurazione secondo l'art. 47a LPP.
- 2 Il diritto alla prestazione di vecchiaia corrisponde all'entità della cessazione dell'attività lavora-
- 3 Qualora per una persona assicurata, dopo il pensionamento parziale anticipato, subentra un'invalidità ai sensi del presente regolamento, sorge il diritto alle prestazioni di invalidità per la parte attiva rimasta assicurata.
- 4 Al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento sussiste il diritto integrale alle prestazioni di vecchiaia.
- 5 La persona assicurata può scegliere se al pensionamento desidera ricevere l'avere di vecchiaia acquisito al momento del pensionamento sotto forma di una rendita vitalizia di vecchiaia oppure che la prestazione sia versata totalmente o parzialmente sotto forma di capitale.
- 6 Nell'ambito del diritto ad una rendita d'invalidità secondo il presente regolamento, un pensionamento anticipato non è possibile.
- 7 L'ammontare della rendita di vecchiaia corrisponde all'avere di vecchiaia acquisito, moltiplicato per l'aliquota di conversione che corrisponde all'età di pensionamento effettivo.

## Art. 16 Rendita di vecchiaia potenziale

L'ammontare della rendita di vecchiaia potenziale corrisponde alla prestazione di vecchiaia massima possibile, secondo i calcoli tecnico assicurativi al pensionamento ordinario. Essa corrisponde all'avere di vecchiaia accumulato durante un intero periodo di contribuzione moltiplicato per l'aliquota di conversione in vigore all'età di pensionamento ordinario.

## Art. 17 Pensionamento anticipato, riscatto della riduzione della rendita

- 1 La differenza tra la rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato e quella presumibile all'età ordinaria di pensionamento può essere riscattata totalmente o parzialmente.
- 2 Se la persona assicurata non sceglie il pensionamento alla data prevista secondo il riscatto di anni di contribuzione, la prestazione di vecchiaia può superare al massimo il cinque percento della rendita prevista all'età ordinaria di pensionamento. Se la persona assicurata ha raggiunto questo limite massimo della prestazione, gli accrediti sul conto di vecchiaia sono sospesi e non sono più prelevati contributi di risparmio.
- 3 Per i beneficiari di una rendita dalla Fondazione FAR (art. 7a) il pensionamento anticipato è escluso.

## Art. 18 Pensionamento posticipato

- 1 La persona assicurata, al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, può richiedere che il pensionamento sia posticipato secondo l'entità del mantenimento dell'attività lavorativa.
- 2 Qualora una persona assicurata diventa invalida ai sensi del presente regolamento dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, non sussiste alcun diritto a prestazioni di invalidità da parte della Fondazione, bensì giunge a scadenza il diritto alla prestazione di vecchiaia.
- 3 In caso di decesso di una persona assicurata dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinario, i superstiti hanno diritto alle prestazioni previste in caso di decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia.

## Art. 19 Prestazione sotto forma di capitale

- 1 Il versamento di un capitale comporta la corrispondente riduzione della rendita di vecchiaia e delle prestazioni assicurate.
- 2 La persona assicurata che intende percepire una parte o l'intero ammontare della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale è tenuta a trasmettere la relativa richiesta almeno tre mesi prima della data di pensionamento effettiva. Nel caso in cui la notifica è trasmessa dopo tale data, il versamento del capitale è posticipato senza interessi per un periodo corrispondente al ritardo della notifica.
- 3 Le firme della persona assicurata e di un eventuale coniuge, che figurano sulla notifica di versamento della prestazione di vecchiaia in capitale, devono essere autentificate.
- 4 Eventuali costi terzi in relazione al versamento capitale sono completamente a carico della persona richiedente.
- 5 In caso di prelevamento anticipato l'avere di vecchiaia regolamentare e l'avere di vecchiaia secondo LPP sono ridotti proporzionalmente.
- 6 La revoca della richiesta di versamento della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale può essere invocata al più tardi entro tre mesi dalla data di pensionamento effettiva.

## Art. 20 Rendita ponte AVS

- 1 Le persone assicurate pensionate anticipatamente e che non percepiscono una rendita di vecchiaia AVS possono richiedere una rendita ponte AVS versata dalla Fondazione.
- 2 Il versamento della rendita ponte termina con il raggiungimento del pensionamento ordinario, al più tardi fino al decesso della persona assicurata o fino all'inizio del versamento di una rendita da parte dell'AVS/AI.
- 3 Il versamento di una rendita ponte AVS comporta una riduzione della rendita o della prestazione in capitale, calcolata secondo i principi di matematica assicurativa, qualora tale prestazione non sia stata finanziata completamente in precedenza attraverso degli acquisti.
- 4 L'ammontare e la durata della rendita ponte AVS possono essere definite dalla persona assicurata, fermo restando che la rendita di vecchiaia ridotta sia superiore alla rendita minima ai sensi della LPP. La rendita ponte AVS non può essere superiore alla rendita massima AVS valevole al pensionamento. Una eventuale rendita ponte della Fondazione FAR è computata.
- 5 Se il datore di lavoro intende partecipare al finanziamento della rendita ponte AVS, tale prestazione deve essere definita nel piano di previdenza. In tale caso la persona assicurata deve accordarsi in merito alla durata e all'entità della rendita ponte AVS con il datore di lavoro.
- 6 In caso di decesso prima del termine della rendita ponte AVS, il valore attuale delle rimanenti prestazioni di rendita è versato ai superstiti sotto forma di capitale secondo art. 32.

## Art. 21 Rendita per figli di pensionato

- 1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto ad una rendita per figli di pensionato per ogni figlio che, in caso di decesso, potrebbe pretendere una rendita regolamentare per orfani.
- 2 La rendita per figli di pensionato è versata dal momento in cui inizia il versamento della rendita di vecchiaia, tuttavia al più presto al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Essa termina in caso di estinzione del diritto ad una rendita regolamentare per orfani.
- 3 L'ammontare della rendita per figli di pensionato e definito nel piano di previdenza.

#### Art. 22 Rendita d'invalidità

- 1 Le persone assicurate hanno diritto ad una rendita in caso di invalidità se:
  - ai sensi dell'Al, sono invalide almeno al 25 percento ed erano assicurate presso la Fondazione al momento in cui è sorta l'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità o
  - in seguito ad un'infermità congenita o minorenni all'inizio dell'attività lucrativa, presentavano un'incapacità lavorativa nella misura compresa fra il 20 e 40 percento ed erano assicurate almeno al 40 percento al momento dell'aumento dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha provocato l'invalidità.
- 2 Se la persona assicurata è parzialmente invalida, le prestazioni stabilite per l'invalidità totale sono concesse in funzione del grado d'invalidità. A partire da un grado d'invalidità del 70%, si ha diritto a una rendita d'invalidità completa.
- 3 Il diritto alle prestazioni sussiste al più presto in presenza di invalidità ai sensi dell'Al. Il diritto è rinviato fino a quando la persona assicurata percepisce il salario o qualsiasi altra prestazione sostitutiva al salario che ammonta almeno all'80 percento del salario precedente e al cui finanziamento ha partecipato il datore di lavoro almeno per la metà dei contributi. Qualora, in presenza di motivi speciali, la prestazione d'invalidità è dovuta già prima di tale data, sono corrisposte esclusivamente le prestazioni minime secondo LPP.
- 4 Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue (con riserva dell'art. 23) in caso di raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento o in caso di decesso della persona assicurata.
- 5 Le modifiche del grado d'invalidità comportano una verifica e, se del caso, un adeguamento del diritto alle prestazioni.
- 6 L'ammontare della rendita d'invalidità è calcolato in base al salario assicurato al momento in cui è subentrata l'inabilità lavorativa che ha comportato il diritto alla prestazione.
- 7 L'ammontare della rendita d'invalidità annua è definito nel piano di previdenza
- 8 Le prestazioni d'invalidità sono versate esclusivamente sotto forma di rendita.

## Art. 23 Proroga d'assicurazione provvisoria secondo art. 26a LPP

- 1 Se la rendita dell'assicurazione invalidità è ridotta o soppressa in seguito alla diminuzione del grado d'invalidità, la persona beneficiaria rimane assicurata alle medesime condizioni durante un periodo di tre anni presso la fondazione tenuta al versamento delle prestazioni. È premesso che la persona assicurata prima della diminuzione o soppressione della rendita abbia partecipato a misure di reintegrazione secondo art. 8 LAI oppure la rendita sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lavorativa o all'aumento del grado di occupazione.
- 2 La copertura assicurativa e il diritto alle prestazioni rimangono in vigore fino a quando la persona assicurata beneficia delle prestazioni transitorie secondo art. 32 LAI.
- 3 Durante il periodo di proroga d'assicurazione provvisoria e del mantenimento del diritto alle prestazioni, la Fondazione può ridurre la rendita d'invalidità conformemente al grado d'invalidità ridotto della persona assicurata, tuttavia solo se la riduzione è compensata da un introito supplementare percepito dalla persona assicurata.

## Art. 24 Esonero dal pagamento dei contributi

- 1 In caso di incapacità lavorativa continua ed ininterrotta o invalidità della persona assicurata l'obbligo al versamento dei contributi è interrotto. L'inizio dell'esonero dal versamento dei contributi è definito nel piano di previdenza.
- 2 L'ammontare dell'esonero dal pagamento dei contributi corrisponde al grado di incapacità lavorativa rispettivamente d'invalidità. Il calcolo avviene secondo le disposizioni dell'art. 22 cpv. 2.

- 3 Se la persona assicurata riacquisisce temporaneamente la capacità lavorativa per una durata inferiore a sei mesi e l'incapacità lavorativa è dovuta alla medesima causa, non subentra un nuovo computo del periodo d'attesa.
- 4 Il diritto all'esonero dal versamento dei contributi cessa completamente o parzialmente con la fine dell'incapacità lavorativa rispettivamente dell'invalidità, se cessa il diritto ad una rendita d'invalidità completa o parziale da parte della Fondazione, se l'Al sospende le proprie prestazioni, se la persona assicurata raggiunge l'età ordinaria di pensionamento o in caso di decesso.

## Art. 25 Rendita per figli d'invalido

- 1 Una persona assicurata al beneficio di una rendita d'invalidità ha diritto ad una rendita per figli d'invalido per ogni figlio che beneficerebbe di una rendita per orfani in caso del suo decesso. Le disposizioni relative alle rendite per orfani sono valide per analogia.
- 2 L'entità della rendita annua per figli d'invalido è definita nel piano di previdenza.

## Art. 26 Condizioni generali per prestazioni di decesso

Il diritto alle prestazioni di decesso sussiste qualora la persona assicurata

- al momento del decesso o quando è subentrata l'incapacità lavorativa, le cui cause hanno condotto al decesso, era assicurata o
- in seguito ad infermità congenita o minorenne all'inizio dell'attività lucrativa, presentava un'incapacità lavorativa nella misura compresa fra il 20 e 40 percento era assicurata almeno al 40 percento al momento dell'aumento dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha comportato il decesso oppure
- percepiva dalla Fondazione una rendita di vecchiaia o d'invalidità al momento del decesso.

## Art. 27 Rendita per il coniuge superstite

- 1 Il coniuge di una persona assicurata deceduta o di una persona deceduta beneficiaria di una rendita da parte della Fondazione ha diritto ad una rendita vitalizia per il coniuge superstite.
- 2 Il diritto alla rendita inizia con il decesso della persona assicurata o beneficiaria di una rendita, al più presto tuttavia al termine del mantenimento del versamento dello stipendio rispettivamente alla fine del diritto ad una rendita di vecchiaia o d'invalidità.
- 3 Il diritto alla rendita termina con il decesso del coniuge superstite o in caso di nuovo matrimonio.
- 4 L'entità della rendita per il coniuge superstite è definita nel piano di previdenza.
- 5 Se il coniuge superstite è più giovane di oltre 10 anni rispetto alla persona assicurata deceduta oppure il matrimonio è avvenuto dopo il 65esimo anno di età
  - la rendita per il coniuge superstite è ridotta di 1 percento del suo importo totale, per ogni anno o frazione di anno eccedente i dieci anni di differenza d'età
  - la rendita per il coniuge superstite è ridotta ulteriormente del 20 percento per ogni anno eccedente i dieci anni di differenza d'età qualora il matrimonio è avvenuto al termine del 65esimo anno di età
  - non è versata alcuna rendita per coniuge superstite, qualora il matrimonio è avvenuto dopo il compimento del 69esimo anno di età o se la persona assicurata al momento del matrimonio aveva già compiuto il 65esimo anno di età ed è deceduta in seguito ad una grave malattia a lui nota la cui causa ha comportato il decesso entro due anni dalla data del matrimonio.
- 6 Il diritto ad una rendita minima secondo LPP è dato in ogni caso.
- 7 In caso di decesso di un beneficiario di rendita d'invalidità è dovuta una rendita per coniugi secondo il piano di previdenza.

8 In caso di decesso di una persona assicurata beneficiaria di una rendita di vecchiaia o di una persona assicurata attiva dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, la rendita per il coniuge superstite corrisponde al 60 percento dell'ultima rendita di vecchiaia percepita, rispettivamente della rendita di vecchiaia che la persona deceduta avrebbe percepito.

## Art. 28 Rendita partner convivente

- 1 In caso di decesso di una persona assicurata prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, sussiste il diritto ad una rendita per partner convivente della medesima entità della rendita per coniuge superstite.
- 2 Il diritto ad una rendita per partner convivente sussiste esclusivamente se
  - la persona assicurata deceduta, in vita, ha trasmesso la relativa dichiarazione di convivenza o dopo il decesso è trasmessa alla Fondazione una dichiarazione di ultime volontà che designa la persona beneficiaria. Tale dichiarazione deve riferirsi inequivocabilmente alla previdenza professionale
  - il partner convivente ha convissuto con la persona assicurata ininterrottamente durante gli ultimi cinque anni fino al decesso in un'economia domestica comune ed in una relazione di coppia stabile ed esclusiva,
  - il partner convivente al momento del decesso della persona assicurata viveva nella stessa economia domestica, ha condotto una vita di coppia e deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio comune che avrebbe diritto ad una rendita per orfani secondo il presente regolamento.

Inoltre il partner convivente

- non è sposato o registrato in un'unione domestica e non sussistono motivi legali che impediscono il matrimonio o l'unione domestica registrata dei due partner
- non è percepita alcuna rendita per coniugi o partner da parte di un istituto di previdenza del secondo pilastro o dell'AVS ed in passato non è stato effettuato alcun versamento in capitale di prestazioni previdenziali.
- Una convivenza di partner è definita da una comunione abitativa e la presenza di un rapporto di coppia esclusivo.
- 3 Le prestazioni della Fondazione corrispondono al massimo al 100 percento dell'ammontare della rendita per coniugi. Le ulteriori disposizioni relative alla rendita per coniugi superstiti valgono per analogia.

## Art. 29 Rendita per partner divorziati

Il coniuge divorziato è equiparato al vedovo o alla vedova secondo le prestazioni minime di legge, se è stato sposato con la persona assicurata deceduta almeno 10 anni e se la sentenza di divorzio prevede una rendita o il versamento di un capitale in sostituzione ad una rendita vitalizia. Egli ha diritto a delle prestazioni esclusivamente se la sentenza di divorzio prevede delle prestazioni che eccedono quelle di altre assicurazioni in particolare dell'AVS e dell'AI.

## Art. 30 Rendita per orfani

1 I figli, i figli in affido e i figliastri (qualora la persona assicurata deceduta era tenuta a provvedere al loro mantenimento) di una persona assicurata deceduta o beneficiaria di rendita deceduta hanno diritto ad una rendita per orfani.

- 2 Il diritto alla rendita inizia al decesso della persona assicurata al più presto però, quando si estingue il diritto al pagamento completo del salario, rispettivamente al termine del versamento di una rendita di vecchiaia o d'invalidità. Il diritto alle prestazioni per orfani si estingue al compimento del 18esimo anno d'età o decesso dell'orfano. Il diritto sussiste tuttavia fino al compimento del 25esimo anno di età:
  - per figli in formazione, fino al termine della stessa;
  - fino al riacquisto della capacità lavorativa, qualora essi siano invalidi nella misura del 70 percento ai sensi dell'Al.
- 3 L'ammontare della rendita per orfani è definito nel piano di previdenza.

#### Art. 31 Rendita di assistenza ad orfani

- 1 Qualora la persona assicurata prima del decesso era genitore monoparentale ed in assenza di una rendita per coniuge superstite o di una rendita per partner convivente e non è versato alcun capitale di decesso supplementare secondo art. 33, gli orfani hanno diritto a titolo supplementare ad una rendita di assistenza.
- 2 Il diritto alla rendita di assistenza sussiste con il diritto ad una rendita per orfani e termina unitamente alla rendita per orfani
- 3 La rendita di assistenza corrisponde alla rendita per orfani.

## Art. 32 Capitale di decesso / Versamento dell'avere di vecchiaia

- 1 Se una persona assicurata muore, prima di percepire una rendita di vecchiaia e di raggiungere l'età ordinaria di pensionamento, senza che sorga il diritto ad una rendita per il coniuge superstite rispettivamente per il partner convivente superstite o una rendita per il coniuge divorziato, l'avere di vecchiaia è versato in forma di capitale di decesso di regola alla fine del mese in cui è avvenuto il decesso.
- 2 Hanno diritto alle prestazioni, indipendentemente dalle disposizioni del diritto successorio, i superstiti citati nell'ordine seguente, tuttavia il gruppo di beneficiari che precede esclude il diritto alle prestazioni del gruppo di beneficiari che segue:
  - le persone fisiche che al momento del decesso erano sostenute in misura considerevole dalla persona assicurata, nonché la persona che ha ininterrottamente convissuto con la persona assicurata negli ultimi cinque anni fino al decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli, in assenza
  - i figli della persona assicurata, in assenza
  - i genitori e i fratelli.
- 3 Di principio l'assegnazione del capitale di decesso avviene pro capite. La persona assicurata può definire, tramite una comunicazione scritta alla Fondazione, all'interno del relativo gruppo di beneficiari, quali persone con quali parti beneficiano del capitale di decesso.
- 4 Le persone che rivendicano un loro diritto secondo il presente articolo, devono annunciarsi alla Fondazione al più tardi entro tre mesi dal decesso con una comunicazione corrispondente e fornendo documenti comprovanti. Eventuali costi e tasse da parte di terzi sono interamente a carico della persona richiedente.
- Per i conviventi e per le persone sostenute in misura considerevole dalla persona assicurata, il requisito del diritto è soddisfatto solo se la persona assicurata ha presentato in vita una dichiarazione corrispondente o se dopo il suo decesso viene presentata una disposizione testamentaria in cui sono indicati i beneficiari. La disposizione testamentaria deve fare un riferimento inequivocabile alla previdenza professionale. In ogni caso, le circostanze al momento del decesso della persona assicurata sono decisive per qualsiasi versamento ai beneficiari.

- 6 In deroga al cpv.1, se gli importi delle rendite per superstiti non sono determinati in funzione all'avere di vecchiaia accumulato, eventuali acquisti volontari effettuati dalla persona assicurata presso Avanea Cassa pensioni sono versati sotto forma di capitale. Restituzioni di prelevamenti anticipati per la proprietà d'abitazioni, versamenti o prelevamenti in relazione a divorzi non sono considerati come acquisti di prestazioni.
- 7 In deroga al cpv.1, sono versati in ogni caso sotto forma di capitale eventuali acquisti volontari effettuati quale riscatto della diminuzione della rendita in seguito a pensionamento anticipato.
- 8 La parte di avere di vecchiaia che supera il valore attuale della rendita tecnico assicurativa e che eccede la rendita per coniugi superstiti, rispettivamente la rendita per partner conviventi è ugualmente versata sotto forma di capitale in deroga al cpv. 1.

## Art. 33 Capitale di decesso supplementare

- 1 Se una persona assicurata o un beneficiario di rendita d'invalidità muore, prima di percepire una rendita di vecchiaia e di raggiungere l'età ordinaria di pensionamento, giunge a scadenza un capitale di decesso supplementare, qualora il piano di previdenza lo preveda. Il capitale di decesso supplementare è corrisposto indipendentemente da altre prestazioni di decesso.
- 2 Hanno diritto alle prestazioni, indipendentemente dalle disposizioni del diritto successorio, i superstiti citati nell'ordine seguente, tuttavia il gruppo di beneficiari che precede esclude il diritto alle prestazioni del gruppo di beneficiari che segue:
  - il coniuge della persona assicurata, in assenza
  - le persone fisiche che al momento del decesso erano sostenute in misura considerevole dalla persona assicurata, nonché la persona che ha ininterrottamente convissuto con la persona assicurata negli ultimi cinque anni e fino al decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli, in assenza
  - i figli della persona assicurata, in assenza
  - i genitori e i fratelli.
- 3 Di principio l'assegnazione del capitale di decesso supplementare avviene su base pro capite. La persona assicurata può definire, tramite una comunicazione scritta alla Fondazione, all'interno del relativo gruppo di beneficiari, quali persone con quali parti beneficiano del capitale di decesso supplementare.
- 4 Le persone che rivendicano un loro diritto secondo il presente articolo, devono annunciarsi alla Fondazione al più tardi entro tre mesi dal decesso con una comunicazione corrispondente, fornendo documenti comprovanti. Eventuali costi e tasse da parte di terzi sono interamente a carico della persona richiedente.
- 5 Per i conviventi e per le persone sostenute in misura considerevole dalla persona assicurata, il requisito del diritto è soddisfatto solo se la persona assicurata ha presentato in vita una dichiarazione corrispondente o se dopo il suo decesso viene presentata una disposizione testamentaria in cui sono indicati i beneficiari. La disposizione testamentaria deve fare un riferimento inequivocabile alla previdenza professionale. In ogni caso, le circostanze al momento del decesso della persona assicurata sono decisive per qualsiasi versamento ai beneficiari.
- 6 L'ammontare del capitale di decesso supplementare è regolato nel piano di previdenza.

## III. Disposizioni comuni per le prestazioni

## Art. 34 Concomitanza di prestazioni in caso d'invalidità e decesso

- 1 Le prestazioni erogate dalla Fondazione sono ridotte quando, unitamente ad altri redditi imputabili (cfr. cpv. 2), superano il 90 percento del guadagno presumibilmente perso dalla persona assicurata oppure qualora superano il 90 percento dell'importo del calcolo di sovra indennizzo considerato quale perdita di guadagno presumibile immediatamente prima dell'età ordinaria di pensionamento. Nei casi secondo art. 10 cpv. 11 il salario annuo computato finora è determinante per la definizione della perdita del reddito presunto.
- 2 Quali redditi conteggiati valgono tutte le prestazioni versate alla persona avente diritto, in particolare:
  - prestazioni da parte di assicurazioni sociali e istituzioni di previdenza svizzeri o esteri
  - prestazioni da parte di un'assicurazione sinistri finanziata dal datore di lavoro almeno per la metà dei contributi
  - prestazioni da parte di terzi responsabili
  - rendite assegnate all'ex coniuge in relazione ad una sentenza di divorzio

Non sono conteggiate eventuali indennità per grandi invalidi, capitali di decesso supplementari assicurati secondo il piano di previdenza o altre prestazioni simili.

Prestazioni in capitale sono computate attraverso l'aliquota di conversione.

- 3 Alle persone beneficiarie di prestazioni d'invalidità parziali è inoltre conteggiato il reddito realizzato o ragionevolmente conseguibile o il reddito sostitutivo. La determinazione del reddito ipotetico o sostitutivo si basa sul reddito d'invalidità fissato dall'Al. Fa eccezione in tale ambito l'art. 23.
- 4 Se le prestazioni di invalidità della Fondazione sono state ridotte prima dell'età di pensionamento ordinario in seguito a concomitanza di prestazioni da parte dell'assicurazione infortuni obbligatoria, dell'assicurazione militare o di prestazioni estere analoghe, la fondazione, di regola, mantiene invariate le prestazioni dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, al massimo tuttavia secondo le prestazioni di vecchiaia regolamentari. In particolare, essa non è tenuta a compensare le riduzioni di prestazioni al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento secondo art. 20 cpv. 2ter e 2quater LAInf e art. 47 cpv. 1 LAM. Le prestazioni ridotte della Fondazione unitamente alle prestazioni secondo LAInf, LAM o prestazioni estere analoghe non possono essere inferiori rispetto alle prestazioni regolamentari non ridotte. Essa considera art. 24a OPP2.
- 5 Se una rendita di invalidità o di vecchiaia è stata suddivisa a causa di divorzio (art. 124a CCS), la parte di rendita assegnata all'ex coniuge è ridotta dalla rendita di invalidità o di vecchiaia ridotta secondo i cpv. 1 e 2.
- 6 Per il calcolo delle prestazioni della Fondazione è determinante la data di riferimento della decisione d'invalidità rispettivamente del decesso. In caso di aumento, diminuzione o estinzione di una rendita da parte di un'assicurazione sociale la Fondazione procede ad un nuovo calcolo delle prestazioni regolamentari.
- 7 La Fondazione può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente se l'AVS/AI rispettivamente l'assicurazione infortuni o un'altra assicurazione riducono, revocano o rifiutano una prestazione perché l'avente diritto ha cagionato il decesso o l'invalidità per colpa grave oppure si oppone ai provvedimenti d'integrazione dell'AI.
- 8 La Fondazione non è tenuta a compensare rifiuti o riduzioni di prestazioni da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare qualora le prestazioni sono state ridotte per colpa dell'assicurato stesso.

- 9 Nel caso in cui l'assicurazione infortuni o l'assicurazione militare sono tenute a versare delle prestazioni per lo stesso caso assicurativo, la Fondazione adempie ai propri obblighi attraverso le prestazioni legali di coordinamento.
- 10 Persone con attività indipendente che non dispongono di un'assicurazione infortuni LAInf sono considerate come se l'avessero stipulata.
- 11 In casi particolari o di costante rincaro del costo della vita, il Consiglio di fondazione può limitare le riduzioni.
- 12 Se la Fondazione è tenuta a versare delle prestazioni di legge preliminari, esse si limitano alle prestazioni minime secondo LPP. Il beneficiario di prestazioni deve dimostrare di aver annunciato la richiesta di prestazioni ad ogni istituto di previdenza o assicurazione del caso.
- 13 La Fondazione riserva il diritto di richiedere altre documentazioni o informazioni supplementari anche presso terzi. La persona assicurata è tenuta ad intraprendere tutto il possibile per mantenere contenuto l'obbligo di prestazioni della Fondazione. In caso di inadempienza di uno dei presenti obblighi la Fondazione può ridurre le sue prestazioni, rispettivamente chiedere il risarcimento.

### Art. 35 Surrogazione

La Fondazione subentra, nell'ambito del proprio obbligo d'adempimento, al diritto delle prestazioni dei beneficiari nei confronti di terzi responsabili.

## Art. 36 Restituzione delle prestazioni

- 1 Le prestazioni ricevute indebitamente devono essere restituite alla Fondazione.
- 2 Le prestazioni possono essere compensate con diritti a prestazioni esistenti.
- 3 In casi particolari la Fondazione può rinunciare alla restituzione di prestazioni, se l'assicurato ha agito in buona fede.
- 4 Il diritto alla restituzione delle prestazioni è valido un anno a partire dal momento in cui la Fondazione ha preso atto del caso, tuttavia al massimo dopo 5 anni dalla data del versamento della prestazione. Qualora il caso emerge in relazione ad un'infrazione di diritto penale valgono i relativi termini di prescrizione.

## Art. 37 Adeguamenti al rincaro

- 1 Il Consiglio di fondazione valuta annualmente un eventuale adeguamento al rincaro delle rendite in corso.
- 2 Le rendite possono essere adeguate al rincaro parzialmente o completamente esclusivamente se la situazione finanziaria della Fondazione lo permette.
- 3 L'adeguamento delle rendite per superstiti e invalidi secondo LPP avviene secondo le disposizioni della Confederazione quando la loro durata supera tre anni. Non sono considerati versamenti differiti fino al termine dell'obbligo di versamento del salario in caso di malattia. Un adeguamento avviene tuttavia esclusivamente qualora la prestazione minima legale, adeguata al rincaro, è superiore alle prestazioni regolamentari.

## Art. 38 Prova di diritto alle prestazioni

- 1 Su richiesta della Fondazione i beneficiari di rendite devono presentare un certificato di vita e/o un certificato di stato civile. I relativi costi sono a carico dei beneficiari di rendite.
- 2 I beneficiari di rendite per figli o per orfani che fanno valere il diritto al versamento di una rendita dopo il 18esimo anno di età, devono presentare ogni anno una conferma dell'istituto di formazione che certifichi il genere e la durata della formazione.

## Art. 39 Versamento delle prestazioni

- 1 I versamenti, di regola, sono effettuati personalmente agli aventi diritto.
- 2 Il versamento delle rendite è effettuato in rate mensili, arrotondate per eccesso a franchi interi. I versamenti sono dovuti alla fine di ogni mese.
- 3 Nel mese in cui si estingue il diritto alla rendita, l'ammontare è versato interamente.
- 4 Qualora, al momento in cui subentra il diritto alla rendita, la rendita annua di vecchiaia, o in caso di invalidità totale, la rendita d'invalidità è inferiore al 10 percento, la rendita per il coniuge superstite o per il partner convivente superstite è inferiore al 6 percento e la rendita per figli d'invalido o orfani è inferiore al 2 percento della rendita di vecchiaia minima AVS il beneficiario ha diritto al versamento della prestazione in capitale secondo i principi attuariali. In caso di versamento in capitale per esiguità la Fondazione rinuncia alla richiesta di firme autentificate.
- 5 Le prestazioni di vecchiaia, invalidità e decesso non beneficiano di interessi.
- 6 Con riserva delle disposizioni dell'art. 89c LPP, la Fondazione di principio adempie i propri obblighi esclusivamente in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Le eventuali spese e i rischi per il versamento delle prestazioni all'estero sono a carico del beneficiario.
- 7 Il Consiglio di fondazione decide annualmente, sulla base delle possibilità finanziarie dei relativi modelli di investimento, un eventuale versamento supplementare ai beneficiari di rendite. Essi non hanno alcun diritto al proseguimento del versamento supplementare anche qualora questo sia stato versato più volte.

## IV. Prestazioni d'uscita

## Art. 40 Scadenza della prestazione d'uscita

- 1 Se il rapporto di previdenza è disdetto prima del manifestarsi di un evento previdenziale ed in assenza di diritto a prestazioni secondo il presente regolamento, la persona assicurata lascia la Fondazione al termine dell'ultimo giorno del rapporto di lavoro o dal giorno in cui le condizioni d'ammissione definite nel piano di previdenza non sono più valide. La prestazione d'uscita è esigibile da tale momento con riserva dell'art. 8 cpv. 4 o secondo l'art. 8 cpv. 5.
- 2 La prestazione d'uscita deve essere rimunerata dal primo giorno seguente l'uscita dalla Fondazione, ai sensi dell'art. 15, cpv. 2 LPP.
- 3 Gli interessi di mora secondo l'art. 7 OLP sono da versare solo se la prestazione d'uscita non è versata entro 30 giorni dalla ricezione delle informazioni necessarie sulla sua utilizzazione.
- 4 La persona assicurata può richiedere una prestazione d'uscita anche se ha raggiunto l'età minima di pensionamento e mantiene la sua attività lucrativa o è annunciata alla disoccupazione.
- 5 La persona assicurata, la cui rendita dell'assicurazione per l'invalidità è stata ridotta o soppressa in seguito alla diminuzione del grado d'invalidità, ha diritto alla relativa prestazione d'uscita al termine del periodo di proroga provvisoria e di mantenimento del diritto alle prestazioni secondo art. 23.

## Art. 41 Ammontare della prestazione d'uscita

- 1 L'ammontare della prestazione d'uscita corrisponde all'avere di vecchiaia accumulato secondo l'art. 13 cpv. 4 del presente regolamento.
- 2 Le disposizioni di legge secondo gli art. 15, 17 e 18 LFLP sono garantite in ogni caso.
- 3 L'ammontare minimo secondo art. 17 LFLP corrisponde alla somma:
  - delle prestazioni d'entrata apportate e delle somme d'acquisto con interessi (il tasso d'interesse corrisponde al tasso minimo LPP) e
  - dei contributi di risparmio versati dalla persona assicurata inclusi gli interessi (il tasso d'interesse corrisponde al tasso minimo LPP), unitamente ad un supplemento del quattro percento calcolato per ogni anno di età a partire dall'età di 20 anni, ma al massimo al 100 percento. Per i contributi secondo art. 10 cpv. 11 non è applicato alcun supplemento.
- 4 Una parte della somma d'acquisto versata dal datore di lavoro alla persona assicurata può essere detratta, qualora tale condizione è definita al momento dell'acquisto. La deduzione diminuisce del dieci percento della somma d'acquisto con ogni anno di contribuzione. La parte non utilizzata della somma d'acquisto versata dal datore di lavoro è integrata quale riserva contributi del rispettivo datore di lavoro.

## Art. 42 Utilizzazione della prestazione d'uscita

- 1 La prestazione d'uscita è versata al nuovo istituto di previdenza a favore della persona assicurata.
- 2 Le persone assicurate che non si affiliano a un nuovo istituto di previdenza, sono informate dalla Fondazione in merito alle possibilità di mantenimento della copertura previdenziale, come pure sul mantenimento della previdenza presso la Fondazione. Esse dispongono di un termine di 30 giorni per comunicare alla Fondazione secondo quale forma di previdenza autorizzata (conto o polizza di libero passaggio) intendono mantenere le coperture assicurative oppure se intendono protrarre la copertura previdenziale ai sensi dell'art. 8 cpv. 4 presso la Fondazione.

- 3 La prestazione d'uscita può essere trasferita al massimo a due diverse fondazioni di libero passaggio. Secondo il bollettino dell'UFAS no. 122 cifra no. 782, il trasferimento su due conti di libero passaggio presso il medesimo istituto non è ammesso.
- 4 Se la persona assicurata omette di comunicare alla Fondazione le proprie intenzioni relative all'utilizzo delle prestazioni di libero passaggio, esse saranno versate unitamente agli interessi maturati, alla Fondazione Istituto collettore LPP al più presto dopo sei mesi ed al massimo entro due anni dal verificarsi dell'evento di libero passaggio.
- 5 Su richiesta della persona assicurata che esce dalla Fondazione, la prestazione d'uscita può essere versata in contanti, se:
  - la persona assicurata lascia in modo definitivo la Svizzera o il Principato del Liechtenstein. Ciò non vale per la parte LPP della prestazione d'uscita, se la persona assicurata intende trasferirsi in un paese dell'UE o dell'AELS dove rimane soggetta ad un'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, il decesso e l'invalidità.
  - la persona assicurata inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria
  - l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'ammontare annuo dei contributi versati dalla persona assicurata.
- 6 La firma della persona assicurata riportata sulla richiesta di versamento della prestazione d'uscita come pure quella di un eventuale coniuge devono essere autentificate. Per versamenti in contanti fino ad un importo di CHF 5'000.– la Fondazione rinuncia alla richiesta di autentificazione delle firme.
- 7 La persona assicurata è tenuta a fornire i documenti necessari per il versamento della prestazione d'uscita in contanti.
- 8 Eventuali costi e tasse di terzi in relazione al versamento sotto forma di capitale sono interamente a carico della persona richiedente.

# V. Divorzio e finanziamento della proprietà d'abitazioni

#### Art. 43 Divorzio

- 1 Il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio si basa sulle disposizioni di CCS, CPC, LPP e LFLP come pure sulle relative disposizioni d'esecuzione.
- 2 I tribunali svizzeri hanno giurisdizione esclusiva per il trattamento delle pretese previdenziali nei confronti di istituzioni svizzere di previdenza professionale. La Fondazione esegue esclusivamente le sentenze di divorzio legalmente vincolanti emanate da tribunali svizzeri.
- 3 In caso di divorzio di una persona assicurata, le prestazioni di libero passaggio acquisite nel corso della durata del matrimonio fino ad inizio della procedura di divorzio di principio devono essere suddivise in parti uguali, sono esclusi i versamenti unici provenienti da beni propri. Il tribunale informa la Fondazione in merito all'importo da trasferire e le informazioni relative al mantenimento della previdenza.
- 4 Qualora la sentenza di divorzio stabilisce che una parte della prestazione d'uscita o della presunta prestazione d'uscita di un beneficiario di rendita d'invalidità deve essere trasferita all'ex coniuge, la prestazione d'uscita dell'assicurato si riduce in modo corrispondente. L'importo da trasferire è computato proporzionalmente fra l'avere di vecchiaia e l'avere ai sensi della LPP. Il versamento della parte LPP avviene sempre dall'avere di vecchiaia ai sensi della LPP. Il versamento sovra obbligatorio proviene secondo l'ordine che segue:
  - riscatti per pensionamento anticipato
  - acquisti
  - dall'avere di vecchiaia della previdenza sovra obbligatoria.
- 5 Nel conguaglio della previdenza un prelievo anticipato effettuato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazione e non ancora rimborsato è computato come prestazione d'uscita qualora il divorzio avviene prima del sopraggiungere di un caso di previdenza. Se il prelievo anticipato è avvenuto durante il matrimonio, l'uscita di capitale e la perdita di interessi sono addebitati proporzionalmente all'avere di vecchiaia accumulato prima del matrimonio e all'avere di vecchiaia accumulato dopo il matrimonio fino alla data del versamento. Un versamento in contanti o una liquidazione in capitale effettuati durante il matrimonio non sono considerati quali prestazioni d'uscita da suddividere.
- 6 Se, a seguito di divorzio, prima dell'età ordinaria di pensionamento, una parte della presunta prestazione d'uscita di un beneficiario di rendita d'invalidità viene trasferita all'ex coniuge, ciò comporta la riduzione del suo avere di vecchiaia e delle relative prestazioni di vecchiaia. Ciononostante la rendita d'invalidità erogata al momento dell'inizio della procedura di divorzio ed eventuali rendite (anche future) per figli d'invalido rimangono invariate. La rendita d'invalidità ai sensi della LPP (conto testimone) si riduce dell'importo massimo possibile secondo l'art. 19 cpv. 2 e 3 OPP 2.
- 7 Se, a seguito di divorzio, prima dell'età ordinaria di pensionamento, una parte della presunta prestazione d'uscita di un beneficiario di rendita d'invalidità vitalizia viene versata a favore dell'ex coniuge, ciò comporta una riduzione immediata della rendita vitalizia erogata. La riduzione della rendita è calcolata secondo le basi tecnico assicurative della Fondazione. Le rendite per figli d'invalido erogate al momento dell'apertura della procedura di divorzio rimangono invariate.
- 8 Se, a seguito di divorzio, dopo l'età ordinaria di pensionamento, una parte della rendita viene assegnata all'ex coniuge, ciò comporterà una riduzione delle prestazioni di vecchiaia. Il diritto alla rendita per figli di pensionati in essere al momento dell'inizio della procedura di divorzio

non è influenzato dalla perequazione delle prestazioni. La parte di rendita concessa all'ex coniuge non comporta alcun diritto a ulteriori prestazioni da parte della Fondazione.

La Fondazione computa la quota di rendita concessa all'ex coniuge secondo le formule e le basi di calcolo vigenti in una rendita vitalizia. Ai fini del calcolo è determinante la data della sentenza di divorzio.

La rendita vitalizia accordata è trasferita secondo le disposizioni legali all'istituto di previdenza o di libero passaggio dell'ex coniuge. La Fondazione ha la facoltà di concordare con l'ex coniuge un versamento sotto forma di capitale in sostituzione al trasferimento della rendita.

Qualora l'ex coniuge percepisce una rendita d'invalidità completa o ha già compiuto il 58esimo anno di età, può richiedere il versamento di una rendita vitalizia. Nel caso in cui ha già raggiunto l'età di pensionamento AVS è versata una rendita vitalizia.

- 9 Qualora, durante la procedura di divorzio, subentra un caso di previdenza vecchiaia o un beneficiario di rendita d'invalidità raggiunge l'età di pensionamento ordinario, la Fondazione riduce la parte della prestazione eccedente dalla prestazione d'uscita da trasferire e dalla rendita di vecchiaia secondo art. 19g OLP.
- 10 Qualora la persona assicurata al momento dell'apertura del procedimento di divorzio ha già raggiunto l'età di pensionamento ordinario e beneficia del pensionamento posticipato, l'avere di vecchiaia accumulato in tale data è computato come prestazione d'uscita.
- 11 Qualora in relazione ad una procedura di divorzio una persona assicurata o un beneficiario di rendita d'invalidità percepisce una prestazione d'uscita o una rendita vitalizia versata sotto forma di capitale, l'importo è computato proporzionalmente fra l'avere di vecchiaia ai sensi della LPP ed il capitale sovra obbligatorio.

## Art. 44 Promozione della proprietà abitativa

- 1 Fino a tre anni prima di raggiungere l'età ordinaria di pensionamento e se non è soggetta ad invalidità, la persona assicurata può far valere il diritto al versamento di un importo per l'acquisto di un'abitazione ad uso proprio. Allo stesso scopo tale montante o il diritto alle prestazioni possono essere costituite a pegno.
- 2 La promozione della proprietà abitativa può essere richiesta per l'acquisto, la realizzazione, la partecipazione a proprietà d'abitazioni come pure per l'ammortamento di prestiti ipotecari.
- 3 È considerata proprietà d'abitazione l'appartamento o la casa unifamiliare di proprietà esclusiva o collettiva iscritta alla persona assicurata individualmente o unitamente al coniuge come pure in diritto di superficie individuale e permanente.
- 4 È considerato uso proprio l'utilizzo dell'abitazione da parte della persona assicurata quale domicilio o luogo di residenza principale.
- 5 Ai fini del prelievo anticipato o della costituzione in pegno nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, sono validi i seguenti importi:
  - la persona assicurata preleva un importo non inferiore a CHF 20'000.—. Tale importo non è valido per l'acquisto di partecipazioni a cooperative immobiliari o partecipazioni simili
  - fino all'età di 50 anni, la persona assicurata può prelevare o costituire in pegno l'intero ammontare della sua prestazione d'uscita. Dopo l'età di 50 anni, l'importo massimo che può essere utilizzato ai fini della promozione della proprietà d'abitazioni corrisponde all'importo che aveva accumulato all'età di 50 anni, oppure alla metà della prestazione d'uscita alla quale ha diritto al momento della richiesta di prelievo, vale tuttavia l'importo più elevato
  - un prelievo anticipato può essere richiesto al massimo ogni cinque anni.
- 6 In riferimento ad una richiesta di finanziamento della proprietà d'abitazione la Fondazione informa la persona assicurata in merito:
  - all'importo disponibile ai sensi della promozione della proprietà d'abitazioni
  - all'imposizione fiscale

- alla riduzione delle prestazioni in conseguenza ad un prelievo anticipato
- alla possibilità di copertura delle lacune assicurative che conseguono al prelievo anticipato
- all'obbligo di restituzione dell'importo prelevato anticipatamente
- al diritto di restituzione degli oneri fiscali versati come pure ai termini rilevanti.
- 7 Se la persona assicurata intende far uso della possibilità di prelievo anticipato o costituzione in pegno, essa è tenuta a fornire alla Fondazione tutti i documenti necessari che documentano sufficientemente l'acquisto, la realizzazione o la partecipazione a proprietà d'abitazione oppure la restituzione di credito ipotecario.
- 8 Le firme della persona assicurata e di un eventuale coniuge, che figurano sul contratto di prelievo anticipato, rispettivamente sulla richiesta di costituzione in pegno, devono essere autentificate.
- 9 L'utilizzo del capitale prelevato anticipatamente ai fini della previdenza è garantito attraverso l'iscrizione a registro fondiario, rispettivamente il deposito presso la Fondazione di partecipazioni a cooperative.
- 10 Eventuali costi o tasse di terzi in relazione alla promozione della proprietà sono interamente a carico della persona richiedente.
- 11 In caso di sotto copertura la Fondazione ha il diritto di rifiutare temporaneamente, integralmente o parzialmente i versamenti di prelievi anticipati destinati ad ammortamento di crediti ipotecari.
- 12 Qualora i prelievi anticipati comportano per la Fondazione una situazione critica a livello di liquidità, essa ha il diritto di rimandare l'elaborazione delle relative richieste definendo una lista delle priorità di trattamento.
- 13 L'avere di vecchiaia regolamentare e quello ai sensi della LPP sono ridotti in modo proporzionale.

## Art. 45 Restituzione di prelievi anticipati

- 1 Il prelievo anticipato deve essere restituito alla Fondazione dalla persona assicurata o dagli eredi se
  - la proprietà d'abitazione è venduta
  - sono accordati a terzi diritti alla proprietà d'abitazione che equivalgono economicamente ad una vendita
  - in caso di decesso della persona assicurata non giunge a scadenza alcuna prestazione di previdenza.
- 2 Se la persona assicurata intende riutilizzare, entro due anni, il controvalore del prelievo anticipato ricavato dalla vendita della proprietà d'abitazione per un'altra proprietà, può depositare tale importo presso una fondazione di libero passaggio.
- 3 L'obbligo di restituzione è limitato al ricavo. Come ricavo si intende il prezzo di vendita a cui sono sottratti i debiti ipotecari, unitamente alle tasse di legge a carico del venditore.
- 4 L'obbligo di restituzione rimane in vigore fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.
- 5 La persona assicurata mantiene il diritto di restituire volontariamente il prelievo anticipato fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinario. L'importo minimo di restituzione è di CHF 10'000.–.
- 6 La parte di avere di vecchiaia ai sensi della LPP ridotta al momento di un prelievo anticipato è compensata se la Fondazione è a conoscenza di tale importo effettivo.

## VI. Finanziamento

## Art. 46 Obbligo di versamento dei contributi

- 1 I contributi sono dovuti dal 1° giorno del mese in cui inizia il rapporto di previdenza. Se il rapporto di previdenza inizia dopo il 15esimo giorno del mese, i contributi sono dovuti dal 1° giorno del mese successivo.
- 2 L'età determinante per il calcolo dei contributi e degli accrediti di vecchiaia corrisponde alla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita della persona assicurata.
- 3 Il datore di lavoro versa alla Fondazione i contributi complessivi, anche nel caso in cui solo il dipendente deve finanziare i contributi (per es. per l'assicurazione facoltativa secondo art. 8 cpv. 4). Egli trattiene i contributi della persona assicurata dal salario mensile o dalle indennità sostitutive di salario e versa alla Fondazione i contributi del dipendente unitamente ai contributi a carico del datore di lavoro.
- 4 I contributi a carico del datore di lavoro corrispondono al minimo alla somma dei contributi delle persone assicurate. Sono esclusi i contributi secondo Art. 8 cpv. 5 e Art. 10 cpv. 11.
- 5 Durante il periodo d'attesa e fino alla liberazione dai contributi, i contributi di previdenza sono conteggiati al datore di lavoro.
- 6 La Fondazione FAR è debitrice dei contributi nell'ambito del mantenimento volontario dell'assicurazione da parte di dipendenti dell'edilizia principale (Fondazione FAR) secondo art. 9a del presente regolamento.
- 7 L'obbligo di contribuzione termina:
  - con la fine del rapporto di previdenza (art. 7)
  - con l'inizio di una rendita di vecchiaia e in base all'entità della stessa
  - alla fine del mese in cui avviene il decesso.

In tal caso i contributi sono dovuti fino alla fine del mese. Tuttavia se il rapporto di previdenza termina prima del 16esimo giorno del mese, i contributi devono essere versati solo fino alla fine del mese precedente.

#### Art. 47 Contributi

- 1 I contributi sono composti da
  - contributi per la previdenza vecchiaia secondo il piano di previdenza
  - contributi rischio per il finanziamento delle prestazioni di rischio decesso e invalidità secondo il piano di previdenza
  - contributi per la gestione amministrativa secondo il piano di previdenza
  - contributi rischio liquidazione parziale secondo il piano di previdenza
  - eventuali altri contributi ricorrenti.
- 2 In assenza di disposizioni diverse nel piano di previdenza, l'obbligo al versamento dei contributi rischio inizia dal 18esimo anno di età e dei contributi per la previdenza vecchiaia dal 25esimo anno di età.
- 3 Il genere e l'ammontare dei contributi sono definiti nel piano di previdenza.
- 4 La Fondazione si riserva il diritto di riscuotere un supplemento di contributi per un aumentato rischio d'invalidità o decesso.
- 5 In caso di pensionamento posticipato i contributi di rischio non sono più dovuti. I contributi rimanenti come pure la partecipazione ai costi sono dovuti fino al versamento delle prestazioni di vecchiaia.

6 I contributi sono fatturati al datore di lavoro a scadenza trimestrale. In casi eccezionali e su richiesta motivata, il datore di lavoro può richiedere la fatturazione mensile. In caso di accettazione da parte della Fondazione, la modifica del periodo di fatturazione avviene al più presto a partire dal mese di gennaio dell'anno che segue.

## Art. 48 Prestazione d'entrata, acquisto

- 1 I nuovi assicurati devono trasferire alla Fondazione tutte le loro prestazioni di libero passaggio delle precedenti istituzioni di previdenza.
- 2 La persona assicurata che non beneficia delle prestazioni regolamentari massime, può effettuare acquisti di prestazioni.
- 3 Le somme d'acquisto possono tuttavia essere autorizzate solo se eventuali prelievi nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, effettuati precedentemente, sono stati rimborsate completamente o se le disposizioni legali non permettono più tali rimborsi. Sono riservati i diritti di riacquisto in seguito a divorzio.
- 4 Riscatti e somme d'acquisto sono accreditati all'avere di vecchiaia sovra obbligatorio.
- 5 La Fondazione accetta al massimo tre versamenti per acquisti volontari all'anno per ogni persona assicurata.
- 6 L'importo massimo della somma d'acquisto massima è calcolato in base alle disposizioni tecnico-assicurative della Fondazione. Informazioni relative agli importi di acquisto possibili possono essere richieste alla Fondazione.
- 7 Secondo le disposizioni legali il calcolo dell'importo massimo della somma d'acquisto tiene conto delle prestazioni di libero passaggio non trasferite alla Fondazione e degli averi del pilastro 3a. A tale scopo, la persona assicurata è tenuta a compilare e trasmettere il relativo formulario.
- 8 In caso di acquisto volontario, le maggiori prestazioni risultanti non possono essere ritirate dalla previdenza, sotto forma di capitale, durante i tre anni seguenti.
- 9 Le persone assicurate che ne fanno uso, sono responsabili personalmente in riferimento alle possibilità di deduzione degli acquisti volontari dal reddito imponibile.
- 10 La previdenza del personale assicurato può essere migliorata con versamenti unici o periodici da parte del datore di lavoro, in osservanza delle disposizioni dei principi di collettività, di pianificazione della previdenza, di adeguatezza, di parità di trattamento e di esclusività.
- 11 Una prestazione di libero passaggio apportata o una rendita da una sentenza di divorzio è accredita proporzionalmente sulla base del rapporto fra avere di vecchiaia regolamentare e ai sensi della LPP del coniuge da cui è stato trasferito.

#### Art. 49 Tassi d'interesse

- 1 Il tasso d'interesse per la remunerazione dell'avere di vecchiaia regolamentare è fissato annualmente dal Consiglio di fondazione in base alle possibilità finanziarie della Fondazione.
- 2 Il tasso d'interesse per la remunerazione dell'avere di vecchiaia LPP corrisponde al tasso minimo LPP fissato dal Consiglio federale. Restano riservate le disposizioni dell'art. 65d cpv. 4 LPP.
- 3 Il tasso d'interesse tecnico per il calcolo delle riserve matematiche è fissato dal Consiglio di fondazione dopo aver consultato il proprio esperto riconosciuto.

## VII. Organizzazione

## Art. 50 Consiglio di fondazione

- 1 Come definito nell'Atto di fondazione, il Consiglio di fondazione ha il compito di dirigere la Fondazione. Il Consiglio di fondazione è composto da almeno quattro membri.
- 2 Le disposizioni specifiche sull'organizzazione ed i compiti del Consiglio di fondazione sono definite nell'Atto di fondazione e nel Regolamento d'organizzazione.

## Art. 51 Commissione di previdenza del personale

- 1 Ogni ente di previdenza affiliato deve istituire una Commissione di previdenza del personale paritetica.
- 2 Le disposizioni specifiche sull'organizzazione ed i compiti della commissione di previdenza del personale sono definite nel Regolamento d'organizzazione.

## Art. 52 Assemblea dei delegati

L'Assemblea dei delegati si tiene ogni anno. I delegati sono nominati dalle Commissioni di previdenza del personale secondo le disposizioni del Regolamento d'organizzazione.

#### Art. 53 Direzione amministrativa

- 1 Gli affari correnti sono gestiti dalla direzione amministrativa sotto il controllo del Consiglio di fondazione e conformemente ai regolamenti d'organizzazione e d'investimento.
- 2 La direzione amministrativa informa periodicamente il Consiglio di fondazione sull'andamento degli affari ed immediatamente su tutti gli avvenimenti speciali.
- 3 I conti annuali sono chiusi il 31 dicembre. La contabilità è tenuta secondo le relative disposizioni legali.

## Art. 54 Organo di revisione, esperto

- 1 Il Consiglio di fondazione designa un Organo di revisione per l'esame annuale dell'organizzazione, direzione, contabilità, situazione patrimoniale e rispetto delle normative sugli obblighi di lealtà. L'Organo di revisione adempie ai propri compiti secondo le prescrizioni legali.
- 2 La Fondazione deve far verificare periodicamente da un esperto in materia di previdenza professionale, indipendente e riconosciuto se
  - la Fondazione offre sufficiente sicurezza, affinché possa far fronte ai propri impegni
  - le disposizioni regolamentari e tecnico assicurative relative alle prestazioni ed al finanziamento corrispondono alle disposizioni legali.

## Art. 55 Obbligo del segreto professionale

I membri del Consiglio di fondazione e tutte le persone incaricate della direzione, amministrazione, controllo e vigilanza sono soggette all'obbligo del segreto professionale per tutto quanto concerne i dati personali e finanziari delle persone assicurate e dei datori di lavoro.

#### Art. 56 Protezione dei dati

1 La Fondazione ottempera alle disposizioni di legge relative alla protezione dei dati nell'ambito dell'utilizzo dei dati personali delle persone assicurate.

- 2 La Fondazione ha il diritto di stipulare una copertura assicurativa vita-collettiva per la riassicurazione dei rischi decesso ed invalidità presso una compagnia d'assicurazioni vita. Tutti i diritti ed obblighi che derivano da tale contratto assicurativo sono interamente di competenza della Fondazione e della compagnia d'assicurazioni.
- 3 La Fondazione ha il diritto di fornire alla compagnia d'assicurazioni tutte le informazioni necessarie nell'ambito delle proposte d'assicurazione, gestione dei contratti e gestione dei sinistri (nome, data di nascita, dati medici, decisioni da parte di altre compagnie assicurative, ecc.). Le persone assicurate sono tenute ad assistere la Fondazione come pure un'eventuale compagnia d'assicurazioni nel procurare le informazioni ed i documenti richiesti.

#### Art. 57 Informazione

- 1 La Fondazione deve informare annualmente le persone assicurate in merito a
  - salario assicurato
  - prestazioni
  - contributi
  - avere di vecchiaia
  - finanziamento
  - organizzazione della Fondazione
  - membri del Consiglio di fondazione.
- 2 Su richiesta le persone assicurate devono essere adeguatamente informate su
  - ricavi sul capitale
  - evoluzione tecnico assicurativa del rischio
  - costi amministrativi
  - calcolo delle riserve matematiche
  - costituzione di riserve
  - grado di copertura.
- 3 Su richiesta il conto ed il rapporto annuali devono essere consegnati alle persone assicurate.
- 4 La Fondazione informa la Commissione di previdenza del personale sui contributi arretrati del datore di lavoro.
- 5 Su richiesta, la commissione di previdenza del personale informa le persone assicurate sul loro ente di previdenza e sulle decisioni prese.
- 6 Le controversie sul diritto all'informazione delle persone assicurate possono essere sottoposte al giudizio dell'autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. e della LPP.

#### Art. 56 Riserve di fluttuazione e riserve tecniche

Il calcolo e la costituzione delle riserve di fluttuazione e delle riserve tecniche sono definiti nel regolamento sulla costituzione di riserve.

#### Art. 59 Fondi liberi

I valori patrimoniali esposti come fondi liberi possono essere utilizzati nell'ambito delle possibilità previste dalla legge.

#### Art. 60 Riserve dei contributi del datore di lavoro

1 Il datore di lavoro ha la possibilità di accumulare riserve specificatamente contabilizzate come riserve contributi del datore di lavoro.

- 2 Su richiesta del datore di lavoro, i contributi a suo carico sono prelevati da tali mezzi.
- 3 I datori di lavoro che intendono costituire delle riserve dei contributi del datore di lavoro sono responsabili per gli accertamenti presso le autorità fiscali competenti.
- 4 Il Consiglio di fondazione determina annualmente e secondo le possibilità finanziarie della fondazione se e con quale tasso di interesse remunerare tali capitali.

## Art. 61 Misure in caso di copertura insufficiente

- 1 Qualora, secondo una valutazione dell'esperto in materia di previdenza, la Fondazione presenta una copertura insufficiente, il Consiglio di fondazione definisce le misure per ristabilire la copertura. L'esperto presenta al Consiglio di fondazione un piano di risanamento con le misure ed i tempi necessari per ristabilire la copertura.
- 2 Il Consiglio di fondazione può definire, rispettando i criteri di proporzionalità, adeguatezza, equilibrio, idoneità e disposizioni legali, in particolare le seguenti misure di risanamento:
  - limitazioni per prelevamenti anticipati per l'ammortamento di debiti ipotecari
  - riduzione del tasso d'interesse per la remunerazione degli averi di vecchiaia
  - riscossione di contributi di risanamento dai datori di lavoro e dai dipendenti
  - riscossione di contributi di risanamento dai beneficiari di rendite. Tale misura avviene attraverso il conteggio delle rendite correnti. I contributi di risanamento sono dovuti esclusivamente sulla parte della rendita corrente che risulta da aumenti non regolamentari o di legge percepiti negli ultimi 10 anni prima dell'introduzione della presente misura di risanamento.
  - La riduzione del tasso d'interesse per la remunerazione dell'avere di vecchiaia è applicata anche nel calcolo delle prestazioni d'uscita secondo art. 17 LFLP.
  - Le misure di risanamento possono essere messe in atto anche qualora un modello di investimento singolo si trovasse in sotto copertura ed in assenza di una copertura insufficiente della Fondazione stessa.
- 3 Anziché contributi di risanamento i datori di lavoro affiliati effettuano versamenti su un conto specifico denominato "riserve contributi del datore di lavoro con rinuncia temporanea di utilizzo", come pure di trasferire importi provenienti dal conto ordinario "riserva contributi del datore di lavoro" su tale conto. Tali versamenti non possono superare l'importo della copertura insufficiente e non sono remunerati. Al termine della situazione di copertura insufficiente il conto "riserve contributi del datore di lavoro con rinuncia temporanea di utilizzo" deve essere sciolto tramite trasferimento sul conto "riserve contributi del datore di lavoro". Lo scioglimento parziale anticipato non è consentito.
  - Tali versamenti sono ammessi, rispettivamente possono essere effettuati, anche qualora un modello di investimento singolo si trovasse in sotto copertura ed in assenza di una copertura insufficiente della Fondazione stessa.
- 4 Qualora le misure di risanamento intraprese dovessero rilevarsi insufficienti, il Consiglio di fondazione ha la possibilità di definire un tasso d'interesse inferiore al tasso d'interesse minimo LPP durante la fase di copertura insufficiente, tuttavia al massimo durante un periodo di cinque anni. Il tasso d'interesse non può essere inferiore dello 0.5% rispetto al tasso d'interesse minimo LPP.
- 5 Il Consiglio di fondazione informa l'Autorità di vigilanza, i datori di lavoro, le persone assicurate ed i beneficiari di rendite sull'entità della copertura insufficiente, sui motivi e sulle misure intraprese. La notifica all'Autorità di vigilanza deve avvenire al più tardi quando la copertura insufficiente è rilevata nei conti annuali.

## Art. 62 Liquidazione parziale

Le disposizioni sulle condizioni e la procedura per la liquidazione parziale sono definite nel Regolamento per la liquidazione parziale.

# VIII. Disposizioni finali

## Art. 63 Foro giuridico

Foro giuridico è la sede svizzera o il domicilio del convenuto o la sede del datore di lavoro, presso il quale la persona assicurata è stata assunta. In assenza, il foro giuridico è presso la sede della Fondazione.

## Art. 64 Cessione e costituzione in pegno

I diritti a prestazioni da parte della Fondazione prima della scadenza non possono essere ceduti né costituiti in pegno. Sono riservate le possibilità di costituzione in pegno ai fini della promozione della proprietà d'abitazioni rispettivamente in caso di divorzio del trasferimento al coniuge di una parte dell'avere di vecchiaia.

#### Art. 65 Prescrizione

- 1 I diritti a prestazioni non hanno prescrizione se la persona assicurata al momento del sinistro non era già uscito dalla Fondazione.
- 2 Richieste di contributi periodici e prestazioni sono in prescrizione dopo cinque anni, altre dopo dieci anni. Sono validi i relativi articoli del codice delle obbligazioni.

## Art. 66 Disposizione transitoria per le rendite Al in vigore il 31.12.2021

Per i beneficiari di rendite d'invalidità, il grado d'invalidità rimane invariato secondo le disposizioni della Fondazione in vigore fino al 31 dicembre 2021, fino a quando il grado di invalidità non cambia di almeno 5 punti percentuali sulla base di una revisione dell'Al in riferimento alla previdenza professionale.

## Art. 67 Lacune del regolamento

- 1 I casi non contenuti esplicitamente nel presente regolamento sono regolati tramite l'applicazione per analogia e in base alle prescrizioni legali.
- 2 In caso di controversie può essere interpellato il tribunale competente in base all'art. 73 LPP.

## Art. 68 Entrata in vigore, modifiche

- 1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022 e sostituisce il regolamento del 1° gennaio 2021.
- 2 Il regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione nell'ambito delle prescrizioni legali e dello scopo della Fondazione. Le modifiche sono sottoposte all'autorità di vigilanza.

Wädenswil, novembre 2021

Il Consiglio di fondazione

# Allegato I al Regolamento di previdenza

## Aliquota di conversione per la rendita di vecchiaia

La rendita di vecchiaia è calcolata moltiplicando l'avere di vecchiaia al momento del pensionamento per l'aliquota di conversione che corrisponde all'età effettiva secondo la tabella che segue.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	dal 2024
Età							
58	5.35%	5.30%	5.25%	5.20%	5.15%	5.10%	5.05%
59	5.50%	5.45%	5.40%	5.35%	5.30%	5.25%	5.20%
60	5.65%	5.60%	5.55%	5.50%	5.45%	5.40%	5.35%
61	5.80%	5.75%	5.70%	5.65%	5.60%	5.55%	5.50%
62	5.95%	5.90%	5.85%	5.80%	5.75%	5.70%	5.65%
63	6.10%	6.05%	6.00%	5.95%	5.90%	5.85%	5.80%
64	6.25%	6.20%	6.15%	6.10%	6.05%	6.00%	5.95%
65	6.40%	6.35%	6.30%	6.25%	6.20%	6.15%	6.10%
66	6.55%	6.50%	6.45%	6.40%	6.35%	6.30%	6.25%
67	6.70%	6.65%	6.60%	6.55%	6.50%	6.45%	6.40%
68	6.85%	6.80%	6.75%	6.70%	6.65%	6.60%	6.55%
69	7.00%	6.95%	6.90%	6.85%	6.80%	6.75%	6.70%
70	7.15%	7.10%	7.05%	7.00%	6.95%	6.90%	6.85%

I valori intermediari sono interpolati.

Wädenswil, 11 settembre 2017

Il Consiglio di fondazione

# Allegato II al Regolamento di previdenza

### Proroga facoltativa dell'assicurazione secondo l'art. 47a LPP

#### 1. Principi di base

- 1 Il presente allegato disciplina il proseguimento dell'assicurazione di una persona assicurata che esce dall'assicurazione obbligatoria dopo il compimento del 58° anno di età a causa della cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro (proroga dell'assicurazione secondo l'art. 47a LPP).
- 2 Le disposizioni del presente allegato completano il regolamento di previdenza e il relativo piano di previdenza. In caso di differenze, prevalgono le presenti disposizioni.

#### 2. Requisiti

- 1 La persona assicurata può richiedere per iscritto la proroga dell'assicurazione alla Fondazione al più tardi entro un mese dalla fine del rapporto. Essa deve comunicare in quale misura desidera mantenere l'assicurazione.
- 2 La cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro deve essere documentata per iscritto. Un accordo di rescissione è considerato equivalente a una rescissione da parte del datore di lavoro se si può provare che l'iniziativa di porre fine al rapporto di lavoro è venuta dal datore di lavoro.

#### 3. Prestazioni

- 1 La persona assicurata può scegliere se mantenere solo le prestazioni relative ai rischi di decesso e invalidità (senza contributi di risparmio) o se mantenere anche la previdenza per la vecchiaia (contributi di risparmio). Indipendentemente da ciò, gli averi di vecchiaia sono remunerati da interessi.
- 2 La soluzione scelta può essere cambiata annualmente con effetto al 1° gennaio di un anno civile. La Fondazione deve essere informata per iscritto entro il 31 dicembre. In assenza di una notifica scritta tempestiva, la forma scelta l'anno precedente rimane in vigore.
- 3 All'inizio del proseguimento dell'assicurazione, l'assicurato può scegliere un salario annuo inferiore a quello precedente. Tale importo non può essere aumentato in un secondo momento.
- 4 Se il mantenimento dell'assicurazione è durato più di due anni, le prestazioni assicurative devono essere prelevate sotto forma di rendita e la prestazione di libero passaggio non può più essere prelevata in anticipo o messa in pegno per la proprietà abitativa ad uso personale. Sono riservate le disposizioni regolamentari che prevedono il versamento delle prestazioni esclusivamente sotto forma di capitale.

#### 4. Finanziamento

- 1 L'insieme dei contributi per i rischi di decesso e invalidità, così come le spese amministrative sono finanziati dalla persona assicurata e versati in anticipo mensilmente (contributi del dipendente e del datore di lavoro). Se la persona assicurata mantiene anche la previdenza per la vecchiaia è tenuta a versare l'intero ammontare dei contributi di risparmio. Il contributo relativo al rischio di liquidazione parziale non è dovuto.
- 2 L'obbligo di pagare i contributi dura fino alla fine dell'assicurazione secondo cifra 6.
- 3 Per il calcolo della prestazione d'uscita ai sensi dell'art. 17 LFLP vale quanto segue:
  - I contributi di risparmio versati durante il mantenimento dell'assicurazione sono computati come quali contributi versati dalla persona assicurata.
  - Sul totale dei contributi di risparmio versati durante il mantenimento dell'assicurazione non viene calcolato alcun supplemento del 4% per ogni anno d'età a partire dal 20° anno d'età.

- 4 La Fondazione stabilisce la scadenza dei contributi e li fattura direttamente alla persona assicurata. Se i contributi non vengono pagati in tempo, viene inviato un sollecito scritto. La Fondazione ha il diritto di disdire l'assicurazione 14 giorni dopo un sollecito infruttuoso, per la fine del periodo in cui i contributi sono stati versati. In caso di disdetta, la copertura assicurativa per i rischi di decesso e d'invalidità nell'ambito delle prestazioni regolamentari rimane in vigore fino all'inizio di un nuovo rapporto di previdenza, ma al massimo per un mese dopo la cessazione, senza riscuotere un premio di rischio corrispondente.
- 5 Gli acquisti sono possibili fino al raggiungimento dell'obiettivo di rendita di vecchiaia. Il massimo acquisto possibile è determinato dal salario di rischio.

#### 5. Entrata in un nuovo istituto di previdenza

- 1 In caso di affiliazione ad un nuovo istituto di previdenza, la Fondazione trasferisce la prestazione d'uscita al nuovo istituto nella misura in cui essa può essere utilizzata per il riscatto della prestazione regolamentare completa. L'avere di vecchiaia regolamentare e l'avere di vecchiaia minimo legale vengono ridotti proporzionalmente in caso di trasferimento.
- 2 Successivamente, il mantenimento dell'assicurazione termina se nella nuova cassa pensioni sono necessari più di due terzi della prestazione d'uscita per il riscatto delle prestazioni regolamentari complete.
- 3 Con il consenso del nuovo istituto di previdenza, la persona assicurata può richiedere il trasferimento dell'intera prestazione d'uscita.
- 4 Se nel nuovo istituto di previdenza sono necessari meno di due terzi della prestazione d'uscita per il riscatto dell'intera prestazione regolamentare, il mantenimento dell'assicurazione rimane in vigore. Il salario assicurato viene ridotto in proporzione alla quota della prestazione di libero passaggio trasferita.

#### 6. Fine del mantenimento dell'assicurazione

- 1 Il mantenimento dell'assicurazione può essere disdetto in qualsiasi momento per la fine di un mese dalla persona assicurata o dalla Fondazione in caso di contributi arretrati.
- 2 Altrimenti, il mantenimento dell'assicurazione termina quando vengono trasferiti più di due terzi della prestazione d'uscita, quando si verifica un evento assicurato (invalidità o decesso) o al più tardi quando la persona assicurata raggiunge l'età ordinaria di pensionamento.
- 3 In caso di cessazione del mantenimento dell'assicurazione, la prestazione d'uscita è dovuta secondo il regolamento di previdenza. La persona assicurata può anche richiedere una prestazione d'uscita se continua a svolgere un'attività lucrativa o è registrata come disoccupata.

#### 7. Obblighi di segnalazione

- 1 Oltre agli obblighi di notifica del regolamento di previdenza, la persona assicurata deve presentare in particolare le seguenti notifiche:
  - ammissione a un nuovo istituto di previdenza a causa di un nuovo rapporto di lavoro
  - cambiamento di residenza e di indirizzo di corrispondenza
  - cambiamenti di stato civile
  - inabilità al lavoro che dura più di tre mesi
  - cambiamento nel grado di inabilità al lavoro.
- 2 La persona assicurata si assume le spese e le conseguenze derivanti da una violazione degli obblighi di notifica.

#### 8. Cambiamento dell'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro

L'affiliazione dell'ex datore di lavoro a un nuovo istituto di previdenza comporta la cessazione del mantenimento d'assicurazione con effetto al momento del trasferimento delle persone assicurate nello stesso collettivo sulla base di un rapporto di lavoro esistente. Le persone assicurate che beneficiano dell'assicurazione mantenuta sono trasferite al nuovo istituto di previdenza.

#### 9. Entrata in vigore

- 1 Il presente allegato entra in vigore il 1° gennaio 2021.
- 2 In conformità alla legge e agli scopi della Fondazione, il Consiglio di fondazione può modificare il presente allegato in qualsiasi momento. Le modifiche devono essere notificate all'Autorità di vigilanza.

Wädenswil, novembre 2021

Il Consiglio di fondazione